



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORT TAL-PRIMIĠSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 55/04/IT

8 luglio 2004

Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause T-44/00, T-48/00 e T-50/00 e nelle cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00

Mannesmannröhren-Werke AG, Corus UK Ltd, Dalmine SpA, JFE Engineering Corp. (già NKK Corp.), Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. (già Kawasaki Steel Corp.) e Sumitomo Metal Industries Ltd/Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO RIDUCE DI 13 MILIONI DI EURO LE AMMENDE INFLITTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA AD IMPRESE PRODUTTRICI DI TUBI IN ACCIAIO

La Commissione non è stata in grado di dimostrare l'intera durata dell'infrazione.

Con decisione 8 dicembre 1999¹ la Commissione europea ha condannato otto imprese (quattro società europee e quattro giapponesi) produttrici di alcuni tipi di tubi in acciaio al carbonio senza saldatura, utilizzati dall'industria petrolifera, a pagare ammende complessivamente per 99 milioni di euro per aver commesso un'infrazione al diritto comunitario della concorrenza.

La Commissione ha ritenuto che le imprese avessero concluso un accordo con cui ciascuna di esse si asteneva dal vendere tubi per il sondaggio (detti tubi "OCTG" ossia "Oil Country Tubular Goods") filettati standard e tubi per il trasporto "project" (linepipe «project») sui mercati nazionali delle altre partecipanti all'accordo. L'accordo è stato concluso nell'ambito di riunioni tra le imprese note con il nome di "club Europa-Giappone". Per determinare la durata dell'infrazione la Commissione ha stimato che, sebbene il club Europa-Giappone si fosse riunito sin dal 1977, occorresse considerare l'inizio del 1990 come termine a quo dell'infrazione, tenuto conto dell'esistenza tra il 1977 e il 1990 di accordi di autolimitazione delle esportazioni conclusi tra la Comunità europea ed il Giappone. Secondo la Commissione, l'infrazione è cessata agli inizi del 1995.

La Commissione ha ritenuto inoltre che i produttori europei avessero stipulato contratti anticoncorrenziali concernenti la vendita di tubi OCTG lisci - vale a dire non ancora filettati -

¹ Decisione della Commissione 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura).

sul mercato britannico. Essa non ha tuttavia irrogato un'ammenda supplementare alle dette imprese a titolo di tale infrazione in quanto i contratti costituivano solo uno strumento di attuazione dell'accordo del club Europa-Giappone.

Sette delle otto imprese (Mannesmannröhren-Werke, Corus UK, Dalmine, JFE Engineering (già NKK), Nippon Steel, JFE Steel (già Kawasaki Steel) e Sumitomo Metal Industries) hanno presentato un ricorso contro la decisione della Commissione.

Il Tribunale di primo grado nota che nessuna parte ha discusso la concessione della Commissione di non far risalire l'infrazione sin al 1977 a causa dell'esistenza degli accordi di autolimitazione. Il Tribunale non può quindi verificare la legittimità o l'opportunità di questa concessione, ma soltanto accertare se la Commissione l'abbia applicata correttamente.

Al riguardo il Tribunale constata che, nelle particolari circostanze della fattispecie, spettava alla Commissione apportare la prova della data di cessazione degli **accordi di autolimitazione**. Siccome la Commissione non è stata in grado di fornirla e le imprese giapponesi hanno prodotto elementi nel senso del rinnovo degli accordi internazionali fino al 31 dicembre 1990, almeno a livello giapponese, il Tribunale dichiara che questi sono rimasti in vigore **fino alla fine del 1990**.

Le imprese giapponesi hanno contestato anche la data in cui l'infrazione accertata nei loro confronti ha avuto fine. Il Tribunale dichiara che, in base alle prove dedotte dalla Commissione, tale infrazione non è stata dimostrata, per quanto riguarda le imprese giapponesi, per il periodo successivo al 1° luglio 1994, e che si deve perciò ridurre la durata dell'infrazione di ulteriori sei mesi (1° luglio 1994 – fine 1994).

Di conseguenza, il Tribunale **annulla** la decisione della Commissione in quanto dichiara accertata **l'infrazione anteriormente al 1° gennaio 1991** e, relativamente alle imprese giapponesi, dopo il 30 giugno 1994, e **riduce** conseguentemente **le ammende** (v. infra, la tabella allegata).

Il Tribunale dichiara, poi, che, non prendendo in considerazione la **seconda infrazione dei produttori europei** (la stipula dei contratti concernenti il mercato britannico) in sede di fissazione dell'importo dell'ammenda, la Commissione ha trattato in maniera uguale situazioni differenti. Tale disparità di trattamento dovrebbe logicamente portare a maggiore l'importo delle ammende inflitte ai produttori europei dal Tribunale. Il Tribunale, però, poiché la Commissione non gli aveva chiesto, nelle sue conclusioni, di maggiore l'importo delle ammende nella fattispecie, ritiene che possa porsi **adeguato rimedio alla disparità di trattamento** tra i produttori europei e quelli giapponesi **riducendo l'ammenda inflitta ai giapponesi del 10%**.

Il Tribunale ha respinto tutti gli altri argomenti dedotti dalle ricorrenti.

Impresa	Importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione (EUR)	Ammenda ridotta dal Tribunale (EUR)
Mannesmannröhren- Werke AG	13 500 000	12 600 000
Corus UK Ltd	12 600 000	11 700 000
Dalmine SpA	10 800 000	10 080 000
JFE Steel Corp.	13 500 000	10 935 000
Nippon Steel Corp.	13 500 000	10 935 000
JFE Engineering Corp.	13 500 000	10 935 000
Sumitomo Metal Industries Ltd	13 500 000	10 935 000
Vallourec ²	8 100 000	8 100 000
Totale	99 000 000	86 220 000

Importante: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale entro due mesi dalla data della sua notifica.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna
il Tribunale di primo grado*

Lingue disponibili: DE, EN, FR, IT

*Il testo integrale della sentenza si trova alla pagina Internet www.curia.eu.int. Può essere
consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

² La Vallourec non ha contestato la decisione dinanzi al Tribunale.